

**Fondazione  
Barberini**

MEMORIA E  
IMMAGINAZIONE

I Quaderni della Fondazione Barberini  
**10**

Questa pubblicazione è stata in parte finanziata con i fondi del **Bando Giovani anno 2022**  
per progetti di ricerca finanziati con il contributo 5x1000 anno 2021

Fondazione Ivano Barberini  
[www.fondazionebarberini.it](http://www.fondazionebarberini.it)  
[info@fondazionebarberini.it](mailto:info@fondazionebarberini.it)  
via Mentana 2, 40126 Bologna  
tel. 051 231313

Presidenza - Simone Gamberini  
Direzione - Roberto Lippi

Archivio, biblioteca e patrimonio - Lorena Cerasi  
Open Innovation Manager - Bibi Bellini

**Fondazione  
Barberini**

MEMORIA E  
IMMAGINAZIONE

**Fondazione  
Barberini**

MEMORIA E  
IMMAGINAZIONE

# Ripensare lo sviluppo

Quale ruolo per la cooperazione del XXI secolo?

a cura di

Bibì Bellini e Riccardo Tonelli



# Indice

- 6** Prefazione  
**Attilio Dadda**, Vicepresidente vicario Legacoop
- 9** Introduzione  
**Riccardo Tonelli**, Assegnista di ricerca in Diritto del Lavoro
- 15** **Parte prima - La dimensione storico-giuridica**
- 16** Iniziativa economica, diritti, sostenibilità: appunti su storia e futuro della cooperazione  
**Stefano Malpassi**, Assegnista di ricerca in Storia del Diritto Medievale e Moderno
- 24** A 20 anni dalla comunicazione della Commissione "sulla promozione delle società cooperative in Europa": un modello economico e giuridico per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione  
**Samuele Barbieri**, Assegnista di ricerca in Diritto dell'Unione Europea
- 32** Modello cooperativo e sostenibilità sociale:  
il caso del workers buyout. Profili giuslavoristici e giuscommercialistici.  
**Giulia Pancioli**, Assegnista di ricerca in Diritto Commerciale  
**Riccardo Tonelli**, Assegnista di ricerca in Diritto del Lavoro
- 43** **Parte seconda - La dimensione economica e pratica**
- 44** L'economia circolare e rigenerativa nel modello cooperativo  
**Roberto Mario De Stefano**, Dottorando di ricerca Economics and Management of Innovation and Sustainability  
**Asia Guerreschi**, Assegnista di ricerca in Economia Circolare e Scienza Partecipata
- 52** La transizione green e digitale "twin transition" nel mondo cooperativo  
**Ginevra Coletti**, Dottoranda in Sustainable Development and Climate Change
- 58** A che punto siamo con le comunità energetiche  
**Sandra Dei Svaldi**, Transizione energetica e digitale, Innovacoop
- 66** Presentazione progetto "green" Coop. Castello  
**Società Cooperativa Castello**
- 68** Elaborato finale del progetto Coop4LESS: E-Wine Together (Output del progetto Coop4LESS)  
**Giulia Perfetto**, Studentessa del corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
- 72** Postfazione – Sobrietà tra memoria e immaginazione  
**Bibi Bellini**, Open Innovation Manager Fondazione Barberini



# Prefazione

A cura di **Attilio Dadda**

Vicepresidente vicario Legacoop


Negli ultimi anni, il dibattito sull'economia sociale ha assunto una rilevanza sempre maggiore, grazie anche al contributo di istituzioni accademiche e organizzazioni cooperative impegnate nella ricerca e nella diffusione di modelli di sviluppo sostenibile. In questo contesto si colloca la collaborazione tra Legacoop, Fondazione Barberini e l'Università di Ferrara, che con il progetto Coop4LESS (*Cooperatives for Legal, Environmental and Social Sustainability*) ha approfondito il ruolo della cooperazione come strumento di innovazione sociale ed economica. Il volume che qui presentiamo raccoglie gli esiti di questa ricerca, offrendo un'analisi multidisciplinare che intreccia diritto, economia e pratiche cooperative per rispondere alle sfide del nostro tempo.

Si tratta di un riflessione che offre ottimi spunti in merito al rapporto tra cooperazione e sostenibilità, rinvigorito in Europa con diverse misure tra cui va segnalata l'approvazione dell'Action Plan sull'Economia Sociale del 2021. Si tratta di un passaggio decisivo che merita qualche considerazione in quanto ha rappresentato un importante cambiamento di rotta per la Commissione Europea. Se prima le politiche economiche e industriali della Commissione erano prevalentemente orientate a rafforzare la componente del mercato, l'Action Plan ha invece riconosciuto l'economia sociale come parte integrante ed essenziale delle strategie europee di sviluppo. In altre parole, le imprese dell'economia sociale non sono più considerate la stampella del welfare pubblico, ma pilastro del sistema economico e sociale europeo.

Questo nuovo orientamento rientra in un generale cambio di paradigma che trova conferme in altre istituzioni globali come l'OCSE o le Nazioni Unite, per le quali il tema dello sviluppo sostenibile non è più separabile da una riflessione sulle forme organizzative e imprenditoriali più adatte per conseguire quello sviluppo.

La cooperazione ha contribuito a rendere l'economia sociale centrale nelle attuali politiche europee, perché ha saputo dimostrare la sua forza muscolare non soltanto nei numeri, ma anche nella capacità di reazione delle cooperative durante le crisi più recenti. La cooperazione nel nostro Paese è figlia di quel grande momento di dialogo, dibattito e ricostruzione che fu l'Assemblea Costituente. Oggi siamo questa cooperazione perché l'articolo 45 della Carta Costituzionale riconosce la funzione e l'importanza delle cooperative.

Ora siamo un po' come orfani di quel momento. Lungi da considerazioni nostalgiche, dobbiamo invece riflettere su che ruolo vogliamo ricoprire nella visione europea dell'economia sociale. Nonostante abbiamo cerotti e anche tante bende nel nostro kit degli attrezzi, non possiamo farci carico da soli delle ricuciture.



# A 20 anni dalla comunicazione della Commissione “sulla promozione delle società cooperative in Europa”: un modello economico e giuridico per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione

A cura di **Samuele Barbieri**

Assegnista di ricerca in Diritto dell’Unione Europea

## 1. L’INTERESSE PER LE SOCIETÀ COOPERATIVE NELL’UNIONE EUROPEA

L’Unione europea e le cooperative rappresentano i termini di una questione difficile da districare, in quanto la forma giuridica della cooperazione, declinata nelle varie forme che essa può assumere nei diversi ordinamenti giuridici nazionali, pone rilevantissime sfide per il mercato interno dell’Unione<sup>1</sup>. Si pensi alle regole dei trattati rispetto alla libera circolazione nel mercato interno, agli aiuti di Stato nonché alle più specifiche normative di settore, come le direttive europee in materia di appalti<sup>2</sup>.

Del resto, sin dalle origini l’Unione europea ha quale obiettivo l’instaurazione di un mercato comune agli Stati membri, avente quale caposaldo la libera circolazione dei fattori produttivi e, dunque, la creazione di uno spazio europeo altamente concorrenziale e competitivo. Tuttavia, la sua azione non si è mai spinta sino ad indicare la preferenza per un modello giuridico di esercizio dell’attività dell’impresa, rimanendo la regolazione degli istituti e dei rapporti giuridici in materia saldamente ancorati al diritto di ogni Stato membro.

Tuttavia, il fenomeno dell’*economia cooperativa* – nella sua lata accezione capace di abbracciare i contorni sfumati di una fattispecie giuridica ed economica che diverge da Stato a Stato – presenta un’assoluta peculiarità, dimostrando una “naturale” tensione verso gli obiettivi che l’Unione europea persegue per il tramite delle competenze che gli Stati membri hanno ad essa devoluto; una caratteristica intrinseca della cooperazione già da tempo notata e valorizzata dalle istituzioni dell’Unione europea, con particolare riferimento alla Commissione.




Allora, nella convinzione che l'economia cooperativa sia un *habitat* ideale, economico, sociale e giuridico, per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dall'Unione – e prima di tutto per la realizzazione di una «economia sociale di mercato» (così l'art. 3 del Trattato sull'Unione europea)<sup>3</sup> quale obiettivo esistenziale del processo d'integrazione europea – nelle pagine che seguono si “volgerà lo sguardo al passato”, ovvero ad una *comunicazione della Commissione europea* che vent'anni orsono enfatizzava il ruolo delle società cooperative nella Comunità europea come veicolo di crescita economica e di progresso. Sulla base di tale premessa, si argomenterà come gli elementi contenuti in tale comunicazione – che hanno catalizzato ai tempi l'attenzione della Commissione europea – siano oggi non solo validi, ma ancor più attuali.

## **2. A VENT'ANNI DALLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI “SULLA PROMOZIONE DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE IN EUROPA”**

Si devono compiere alcuni passi indietro nel tempo sino ad arrivare alle soglie del nuovo millennio, precisamente il 23 febbraio 2004, quando la Commissione europea ha emanato la sua comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “*sulla promozione delle società cooperative in Europa*”<sup>4</sup>. Infatti, l'analisi della comunicazione “con gli occhi dell'attualità” è importante ai fini del nostro discorso per due interconnesse ragioni.

In primo luogo, la comunicazione rappresenta un orientamento della Commissione europea cruciale e, all'oggi, non replicato, con la conseguenza che dalla sua lettura emerge la visione dell'istituzione dell'Unione del fenomeno cooperativo. Sebbene la comunicazione non abbia un valore giuridico vincolante<sup>5</sup>, essa è in grado di disvelare gli orientamenti che la Commissione intende perseguire nell'ambito delle sue competenze. Non sono queste le pagine in cui andrebbe esaurito il tema del ruolo della Commissione nell'Unione europea: basti qui sottolineare che è da tale istituzione che passano o in essa si innestano i diversi meccanismi decisionali che portano all'adozione delle normative europee – il riferimento è al potere della Commissione di iniziativa legislativa – o ad essa è demandato, dai trattati, il ruolo di “guardiana” rispetto alla corretta applicazione del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri; nonché a tale attore istituzionale sono devolute diverse funzioni di controllo sul buon andamento del mercato interno. Tale ruolo della Commissione si deve richiamare perché la comunicazione “*sulla promozione delle società cooperative in Europa*” rappresenta, dunque, una sorta di “fotografia” dal passato sull'interesse che erano (e tuttora sono) in grado di suscitare le società cooperative.



In secondo luogo, occorre leggere la comunicazione in una prospettiva diacronica alla luce di una domanda ben precisa: *le società cooperative sono una forma giuridica societaria capace di raggiungere gli obiettivi perseguiti dall'Unione europea?* In caso di risposta positiva, occorre concentrare la nostra attenzione sulle sfide e sulle potenzialità delle società cooperative quali individuate dalla Commissione europea nel 2004 per comprendere se ancora oggi, nel 2024, rappresentano un dato che il giurista deve tenere in conto quando affronta l'incontro tra l'Unione europea e il fenomeno cooperativo.

## **2.1 LE SFIDE E LE POTENZIALITÀ DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE NELLA COMUNICAZIONE DEL 2004**

La comunicazione del 2004 viene adottata dalla Commissione e indirizzata al Consiglio, al Parlamento, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni a seguito dall'approvazione del regolamento sullo statuto della *società cooperativa europea*.<sup>6</sup>

Lo scopo del regolamento – che non è oggetto di questo contributo – è quello di fornire uno statuto giuridico unitario di una cooperativa, comune agli Stati membri, per le società interessate ad operare a livello transfrontaliero. A esso si accompagna la relativa direttiva che impone agli Stati membri di introdurre meccanismi per la partecipazione dei lavoratori all'organizzazione delle società cooperative europee<sup>7</sup>. Tali normative "comunitarie" sono state anticipate da una lunga incubazione in seno al Consiglio nonché al Parlamento europeo. Ma ciò che più in questa sede occorre notare è il seguito dell'azione di tali atti normativi quale, appunto, la comunicazione della Commissione. In sostanza, il regolamento in parola ha rappresentato l'occasione per riflettere sulle sfide, ma soprattutto sulle potenzialità, della cooperazione nell'allora Comunità europea (oggi Unione europea).

Prima di ogni altra considerazione sul contenuto della comunicazione, si devono ricordare alcune sottolineature iniziali laddove la Commissione enfatizza il ruolo della cooperazione. Tra queste, in tale sede conviene riflettere su due particolari argomenti che meritano di essere segnalati. In primo luogo, la Commissione afferma che «[l]e cooperative possono essere un mezzo per affermare o accrescere il potere economico delle piccole e medie imprese (PMI) sul mercato»<sup>8</sup>, con particolare riferimento all'accesso ai mercati, all'aumento del potere di acquisto e del potere "contrattuale" nel commercio, alla formazione e alla ricerca e, infine, allo sviluppo della gestione. In secondo luogo, occorre notare un aspetto sottolineato dalla Commissione da cui emerge la congenialità, la collimazione tra la forma della società cooperativa e il mercato interno europeo. Infatti, nella comunicazione viene richiamato sin dall'introduzione il ruolo delle società cooperative nel mercato dei servizi: «[l]a cooperativa è uno strumento per fornire servizi di alta qualità [in quanto una] struttura cooperativa può conferire ai suoi utilizzatori, che sono al tempo stesso i suoi membri, i poteri di influire sull'impresa che fornisce loro servizi, per far sì che questi rispondano ai loro bisogni»<sup>9</sup>.



Peraltro, occorre ricordare come la Commissione non solo affermi il contributo delle cooperative nel miglioramento complessivo del mercato dei servizi, ma associ tale capacità “naturale” della cooperazione anche all’ulteriore obiettivo di garantire i servizi laddove essi difettino o siano del tutto assenti<sup>10</sup>: «[l]e cooperative sono spesso in grado di fornire servizi a gruppi che ne sarebbero altrimenti privati in quanto le prestazioni non sono interessanti per le imprese che perseguono un profitto. È il caso dei “servizi di prossimità”, come la salute e il benessere...»<sup>11</sup>.

In altri termini, già dalle prime parole impiegate dalla Commissione nella comunicazione del 2004 emerge come dagli elementi stessi della cooperativa – sia dalla prospettiva del modello economico ed organizzativo della cooperazione, sia dalla prospettiva della forma giuridica attraverso il quale questo si realizza – si possa ricavare che quest’ultima rappresenta un viatico prezioso per il miglioramento del mercato dei servizi: essendo i soci stessi destinatari tendenziali dei servizi della cooperativa e non perseguendo solo ed esclusivamente il profitto, la forma della cooperazione è il modello adeguato per garantire servizi di alta qualità e sostenibili, nella loro declinazione sociale ed economica, nel mercato interno.


Sul punto, non andrebbe dimenticato che mentre la Commissione europea scriveva tali parole – peraltro, ancora oggi perfettamente condivisibili – si procedeva verso l’adozione della direttiva “servizi” o meglio conosciuta come direttiva c.d. *Bolkenstein* diretta proprio all’armonizzazione di talune norme nazionali per rendere effettivo il mercato dei servizi<sup>12</sup>.

Tali asserzioni della Commissione, che risalgono al 2004, sono ancora oggi nel 2024 pregne del loro valore originario?

La risposta non può che essere positiva.

Per un verso, il mercato dei servizi grazie anche agli sforzi del legislatore europeo è oggi una parte fondamentale del mercato interno dell’Unione europea e costituisce una porzione rilevante delle economie nazionali e dell’interscambio tra Stati membri. E sempre più i destinatari dei servizi sono esigenti e consapevoli dell’attività economica che ad essi viene prestata e ulteriori considerazioni sono oramai presenti nella fruizione di un servizio: dalla gestione aziendale, ai diritti dei lavoratori, dagli obiettivi di sostenibilità sociale perseguiti alla tutela ambientale. In questo senso, le società cooperative non possono che rappresentare un modello di attività di impresa congeniale alle sensibilità di consumatori ed utenti, soprattutto se realmente vocate alle intime ragioni della cooperazione quale luogo di condivisione e di diritti.

Per altro verso, rispetto al contributo delle cooperative non solo nel migliorare le quote di mercato esistenti, ma anche nel riempire i “vuoti” lasciati aperti dagli operatori economici che si organizzano in diversa formazione societaria o giuridica, non si può che confermare, con ancora maggiore enfasi, le asserzioni della comunicazione del 2004.



L'invecchiamento progressivo ed inesorabile della popolazione europea, la difficoltà (dopo e nonostante la pandemia da COVID-19) dei sistemi sanitari nazionali nel fare fronte alle domande dell'utenza e alle esigenze di cura, una sempre maggiore espansione (dovuta anche alla carenza di risorse finanziarie pubbliche) di una sussidiarietà orizzontale intesa come partecipazione dei cittadini, anche nella forma delle cooperative, all'erogazione di servizi di natura sociale, sono solo alcuni elementi che concorrono a ritenere cruciale l'apporto della cooperazione per la sopravvivenza di interi settori dei servizi. Del resto, anche la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alle cooperative – in settori come quelli degli appalti pubblici<sup>13</sup>, degli aiuti statali, sotto forma di sovvenzioni o di benefici fiscali alle società di tal natura<sup>14</sup>, senza parlare delle diverse decisioni del Giudice dell'Unione relative all'attività finanziaria esercitata in forma cooperativa<sup>15</sup> – dimostra la presenza e il fermento delle società cooperative.

## **2.2 I "DUE PILASTRI" DELLA COMUNICAZIONE DEL 2004**

La comunicazione del 2004 pone due principali sfide al fiorire delle cooperative quali: a) la comunicazione sulle cooperative e la conseguente loro promozione; b) la necessità di adeguare le normative nazionali al fine di implementare il ricorso a tale forma giuridica di attività di impresa.

Partendo dalla prima sfida<sup>16</sup>, la Commissione europea mette in luce l'importanza dei programmi di formazione, nei vari ordini e gradi, al fine di rendere la società cooperativa un modello conosciuto nell'ambito dell'istruzione e, dunque, maggiormente proposto dai futuri professionisti e scelto dai futuri soci. In secondo luogo, viene anche enfatizzata l'importanza del sostegno alle imprese che decidano di esercitare la propria attività sotto forma di cooperative, chiamando in causa attori pubblici e privati. In terzo luogo, la Commissione afferma anche l'importanza dei fondi per il sostegno e la promozione delle cooperative.

Al di là di tali profili individuati dalla Commissione, risulta interessante notare come un'importante dimensione venga riconosciuta all'aspetto comunicativo. Infatti, viene indicato come le cooperative non solo negli Stati all'epoca in pieno momento di adesione (si fa riferimento ai paesi dell'est Europa) non godevano di ottima fama essendo legate ai sistemi di potere precedente, ma che difficoltà nella loro promozione si riscontravano anche in Stati membri di più lunga tradizione cooperativa<sup>17</sup>.

In connessione con la sfida di promuovere e favorire il fiorire dell'economia cooperativa, la Commissione non si astiene dall'indicare le fattispecie in cui la società cooperativa si staglia quale modello organizzativo e giuridico dell'attività di impresa particolarmente



indicato. Per un verso, la Commissione presenta l'esempio del *trasferimento d'impresa*, indicando come i lavoratori potrebbero essere interessati dalla prosecuzione dell'attività imprenditoriale che stia subendo un processo di cessione o, peggio, di dismissione<sup>18</sup>. Per altro verso, l'ulteriore esempio offerto è quello dell'impresa sociale<sup>19</sup> (punto 2.3.2).

Per quanto attiene alla sfida del diritto, ovvero alla necessità che le normative nazionali si curvino verso le specifiche esigenze delle società cooperative, la Commissione sottolinea l'importanza di una maggiore collaborazione con gli Stati membri al fine di individuare i problemi giuridici che emergono dal fenomeno, oltre che la necessità di norme il più possibile coerenti tra i diversi ordinamenti giuridici nazionali.


### **3. LE SOCIETÀ COOPERATIVE COME MODELLO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI POSTI DAL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA: DAL 2004 AL 2024**

In conclusione della comunicazione, la Commissione evidenzia come le società cooperative possano rappresentare un fattore di propulsione nel raggiungimento degli "obiettivi comunitari". Il riferimento è al settore dell'*economia agricola*, allo *sviluppo regionale e rurale* e, infine, al *mondo delle imprese sociali*.

Rispetto al primo settore<sup>20</sup>, nel 2004 il problema era l'adesione dei paesi dell'Est Europa dove, nell'intenzione della Commissione, le cooperative potevano rappresentare un fattore di sviluppo del settore agricolo, grazie anche ai programmi europei predisposti.

Rispetto al secondo settore<sup>21</sup>, conviene riportare un significativo passo delle riflessioni della Commissione europea, la quale nota il legame tra stabilità geografica delle cooperative e coesione socio-territoriale: «le cooperative sono radicate nelle collettività locali, contribuiscono al mantenimento dei posti di lavoro locali e forniscono servizi locali in un contesto di globalizzazione economica. Gli utenti dei servizi di una cooperativa, produttori, consumatori o lavoratori, tendono a manifestare una certa stabilità geografica. Questo forte radicamento locale può contrastare efficacemente la desertificazione delle zone rurali e contribuire allo sviluppo di regioni e località sfavorite. Gli Stati membri sono invitati a tener pienamente conto del ruolo positivo delle cooperative locali nelle regioni, nelle zone isolate nelle e nelle zone urbane sfavorite nelle loro politiche a favore delle regioni in ritardo di sviluppo».

Da ultimo, la Commissione sottolinea un dato acquisito nell'esperienza, economica e giuridica; sarebbe a dire che la cooperazione è il modello ideale per l'economia sociale e, in tale ottica, devono ricevere il sostegno della Commissione e degli Stati membri<sup>22</sup>.



Venti anni dopo l’emanazione della comunicazione della Comunicazione del 2004, le sfide e le potenzialità delle società cooperative sono ancora presenti e, anzi, sono cresciute nella loro importanza; il che consolida e giustifica ancora oggi lo sguardo interessato dell’Unione europea verso tale fenomeno.

Le sfide del mercato digitale; la transizione ecologica; le nuove frontiere della globalizzazione; la ricostruzione post-COVID che ha trovato nel *NextGenerationEU* e, sul versante nazionale, il piano nazionale di ripresa e resilienza (“PNRR”) il suo faro; la necessità di bilanciare la sostenibilità ambientale con quella sociale; la maggiore attenzione ai diritti dei lavoratori che sempre più emerge dalle sensibilità dei consumatori. Sono solo alcune delle sfide che attendono l’Unione europea, i suoi Stati membri e il mondo dell’economia e del diritto: già nel 2004 il ruolo delle società cooperative attirava l’attenzione della Commissione europea. Allora, davanti a queste prove l’interesse per le cooperative – tradotto in concrete azioni di sostegno e promozione, nonché in eventuali riforme delle normative esistenti – non potrà che crescere, essendo queste ultime, oggi come allora, la sintesi tra l’attività d’impresa e i diritti e gli interessi perseguiti dai cittadini, dagli Stati membri e dall’Unione europea stessa.



- 1 In generale, sul tema e senza alcuna pretesa di esaustività v. C. Barnard, *The Substantive Law of the EU*, Oxford, 2024 e G. Strozzi, R. Mastroianni (a cura di), *Diritto dell'Unione europea. Parte speciale*, Torino, 2021.
- 2 Sul tema, v. A. Circolo, *Appalti e concessioni*, in G. Tesaurò (a cura di P. De Pasquale, F. Ferraro), *Manuale di diritto dell'Unione europea*, Napoli, 2021, p. 421 ss.
- 3 Cfr G. Contaldi, *Il significato attuale dell'economia sociale di mercato nell'ordinamento dell'Unione europea*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2018, p. 544 ss.
- 4 Commissione europea, Comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "sulla promozione delle società cooperative in Europa", Bruxelles, 23.2.2004, COM(2004) 18 definitivo.
- 5 Infatti, la comunicazione rientra in quelli che si definiscono atti di *Soft Law*. Senza pretesa di esaustività, v. L. Senden, *Soft Law in Community Law*, Oxford – Portland Oregon, 2004.
- 6 Regolamento CE n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE), in *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, L 207 del 18.8.2003, p. 1 ss.
- 7 La direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori, in *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* L 207 del 18.8.2003, p. 25 ss.
- 8 Comunicazione della Commissione, cit., punto 2.1.1.
- 9 *Ibidem*.
- 10 Sul mondo che genericamente potremmo definire del "terzo settore" e su i suoi rapporti con il diritto dell'Unione europea, v. M. Lanotte, *La prospettiva europea e nazionale sul Terzo settore, quale modello alternativo al mercato*, in *federalismi.it*, n. 9, 2024, p. 135 ss.
- 11 Comunicazione della Commissione, cit., punto 2.1.1.
- 12 Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*, L 376 del 27.12.2006, p. 36 ss. Sulla quale, R. Mastroianni, *La libera prestazione dei servizi*, in G. Strozzi, R. Mastroianni (a cura di), op. cit., p. 241 ss., spec. pp. 293-297.
- 13 Corte di giustizia, sentenza del 7 luglio 2022, cause riunite C-213/21 e C-212/21, *Italy Emergenza Cooperativa sociale*, ECLI:EU:C:2022:532.
- 14 Corte di giustizia, sentenza dell'8 settembre 2011, cause riunite C-78/08 e C-80/08, *Paint Graphos*, ECLI:EU:C:2011: 550; del 21 dicembre 2016, causa C-76/15, *Paul Vervloet e a.*, ECLI:EU:C:2016:975.
- 15 Corte di giustizia, sentenza del 16 luglio 2020, causa C-686/18, *OC e a. c. Banca d'Italia*, ECLI:EU:C:2020:567.
- 16 Comunicazione della Commissione, cit., punto 2.2.
- 17 Sulla traduzione cooperativa in Italia, si rimanda alle riflessioni, presenti in questo volume, di S. Malpassi).
- 18 Comunicazione della Commissione, cit., punto 2.3.1. Nulla vi è da aggiungere sul punto, se non rimandare per gli specifici profili al contributo presente in questo volume di G. Pancioli e R. Tonelli.
- 19 Comunicazione della Commissione, cit., punto 2.3.2.
- 20 *Ivi*, punto 4.1.
- 21 *Ivi*, punto 4.2.
- 22 *Ivi*, punto 4.3.